



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 91 del 27/07/2010 -
Determinazione nr. 1823 del 27/07/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Calderan Luigino - Autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Azzano Decimo Località Corva, via Centrale, n. 21.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Calderan Luigino (nato ad Azzano Decimo (PN) il 03.01.53) in qualità di titolare della ditta Calderan Luigino, con sede legale ed operativa in Azzano Decimo, località Corva, via Centrale, n. 21, ha presentato istanza datata 16.09.09, assunta al protocollo n. 54260 del 21.09.09, per l'autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'impianto stradale di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio (rif. P.v. 14278 Eni Sp.a.);
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 12.10.09 assunte al protocollo n. 62768 del 30.10.09, di data 24.11.09 assunte al prot. n. 68332 del 25.11.09, di data 07.01.10 assunte al prot. n. 1601 del 08.01.10, di data 19.04.10 assunte al prot. 36355 del 20.04.10 e di data 22.06.10 assunte al prot. n. 52729 del 25.06.10;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati, sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali, di data 16.09.09;
- dichiarazione, di data 12.10.09;

sottoscritti dal tecnico abilitato:

- Rev. 01 - relazione tecnico-illustrativa di data dicembre 2009;
- Dis. n. SD0218 – planimetria con schema fognario, scala 1:100, di data Aprile 2010,
- C.T.R. di data 31.03.10, scala 1:5000;
- nota integrativa del 22.06.10 con allegato estratto planimetrico;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe di data 16.09.09 a firma del titolare della ditta ed il certificato di iscrizione alla CCIAA di Pordenone di data 15.09.09;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che trattasi di attività di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio;

le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) acque reflue da autolavaggio;
- b) acque meteoriche di dilavamento dell'intero piazzale, comprese le aree di erogazione carburanti poste sotto pensilina e quelle interessate dal carico dei serbatoi interrati e da operazioni di cambio olio;

le stesse vengono inviate rispettivamente ai seguenti trattamenti:

- le acque di cui al punto a) vengono raccolte da apposita griglia carrabile posta al centro della piazzola di lavaggio, inviate al pretrattamento di decantazione/sedimentazione costituito da tre vasche in calcestruzzo interrate per convergere in un bacino d'accumulo e quindi al trattamento chimico fisico (tipo TOWAL-ECOLOGICA) di potenzialità pari ad 1,2 mc/ora e costituito dalle seguenti fasi: accumulo, sollevamento, coagulazione, flocculazione, sedimentazione, filtrazione su carboni attivi; al fine di evitare l'afflusso di acque meteoriche provenienti dalla piazzola di autolavaggio durante le precipitazioni (lavaggio non funzionante) è prevista "...l'installazione di una valvola antiriflusso con leva di arresto ad azionamento manuale entro un pozzetto di ispezione", come indicato nell'estratto planimetrico allegato alla nota del 22.06.10;
- le acque di cui al punto b) vengono raccolte da caditoie, posizionate all'interno del piazzale nei punti più significativi, e da due canalette grigliate posizionate a ridosso degli accessi carrai. Esse vengono raccolte in apposite vasche e poi inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da una vasca di separazione fanghi (dissabbiatore tipo DSB 8000) e da un disoleatore (tipo GN 30-V) munito di filtro a coalescenza della potenzialità massima di trattamento di 30 l/sec e provvisto di un sistema di chiusura automatica (otturatore galleggiante) che evita la fuoriuscita degli oli;

le acque reflue di cui alle lettere a) e b), dopo il relativo trattamento depurativo, confluiscono in un unico pozzetto d'ispezione indicato con la dicitura "P.I." nella planimetria, posto al limite della proprietà e vengono inviate allo scarico su fosso stradale tombinato (suolo);

entrambi gli scarichi parziali dagli impianti di depurazione sono accessibili per i controlli nei "pozzetti prelievi" posti a valle dei relativi sistemi di trattamento e indicati nella planimetria di data aprile 2010 con le lettere "P.P.";

lo scarico avviene su suolo in quanto il corpo idrico superficiale "fiume Meduna" più vicino si trova ad una distanza di 230 m e non risulta possibile l'allacciamento alla condotta fognaria data la distanza della stessa (oltre 120 m) e le difficoltà tecniche dovute ai dislivelli con detta condotta e alla necessità di attraversare strade pubbliche e proprietà private;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 28.09.09 prot. n. 55728, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, al Comune di Azzano Decimo;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione degli incontri tecnico-istruttorio congiunti del 27.11.09, del 12.03.10 e del 03.06.10 e del 22.07.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento anche per gli scarichi parziali, le condizioni per la loro accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;
- la realizzazione di un pozzetto di campionamento a valle dell'avvenuta confluenza dei due scarichi parziali e le tempistiche per l'installazione della valvola antiriflusso con leva di arresto ad azionamento manuale entro un pozzetto di ispezione di cui alla nota del 22.06.10, per evitare lo scarico nel depuratore delle acque meteoriche dalla piazzola di autolavaggio;

RITENUTO, nel caso in questione, come stabilito nell'incontro del 22.07.10, di imporre allo scarico dall'impianto di autolavaggio e allo scarico finale unificato il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO CHE nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di pluviali e di acque reflue assimilate alle domestiche, non oggetto della presente autorizzazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia dei sistemi di depurazione degli scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione degli stessi;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"

giuste reversali n. 6594 e 6595 del 02.10.08;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e la L.R. 16/2002, inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 15 del 25.06.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la ditta Calderan Luigino con sede legale ed operativa in Azzano Decimo loc. Corva via Centrale, n. 21, è autorizzata, nella persona del titolare, allo scarico su suolo di acque reflue industriali provenienti dall'impianto Stradale di distribuzione carburanti ed autolavaggio (rif. P.v. 14278 Eni Sp.a.), come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.

2. Lo scarico delle acque può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) entro 90 giorni dalla data di ricevimento o del ritiro del presente atto, salvo motivato richiesta di proroga da presentarsi prima della scadenza dei 90 giorni, devono essere realizzati:
 - un nuovo pozzetto di campionamento a valle dell'avvenuta confluenza dei due scarichi parziali e prima dell'immissione su fosso stradale tombinato (suolo);
 - il pozzetto d'ispezione dotato all'interno di valvola antiriflusso con leva di arresto ad azionamento manuale, di cui alla nota del 22.06.10;
 - b) entro 120 giorni dalla data di esecutività del presente atto, deve essere presentata in 4 copie debitamente sottoscritte da professionista abilitato e dal titolare dello scarico, planimetria con indicazione precisa dei pozzetti, anche mediante coordinate Gaus Boaga ricavabili da C.T.R. (per il solo pozzetto di campionamento) e relative sezioni;
 - c) gli scarichi devono essere resi accessibili nei pozzetti posti subito a valle dei relativi impianti di depurazione e nel pozzetto d'ispezione finale posto al limite della proprietà, dalla data di attivazione dello stesso, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
 - d) deve essere rispettata, per lo scarico generale e parziale dall'autolavaggio, la disciplina attualmente vigente per recapito su suolo di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - e) vengano effettuati, con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, autocontrolli allo scarico su idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, solventi organici aromatici totali;
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - g) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - h) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.

3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
 - a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto agli impianti di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,...);
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto;
 - e) si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni

momento la presente autorizzazione nel caso:

- di applicazione di nuove disposizioni;
- in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Azzano Decimo, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 27/07/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni